

CCNL METALMECCANICI – Accordo 25 gennaio 2008 – Primi adempimenti

Il 25 gennaio 2008 UNIONMECCANICA-CONFAPI ha sottoscritto l'ipotesi di accordo con FIM-FIOM-UILM per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Anticipando l'invio a breve della circolare esplicativa dell'accordo, evidenziamo di seguito i primi adempimenti previsti per le aziende:

- **sospensione dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2008;**
- **erogazione dal 1° gennaio 2008 della prima tranches di aumento dei minimi tabellari;**
- **adeguamento dei valori dell'indennità di trasferta con decorrenza 1° gennaio 2008;**
- **adeguamento dei valori dell'indennità di reperibilità con decorrenza 1° gennaio 2008;**
- **erogazione di una somma una tantum con la retribuzione del mese di marzo 2008 pari a euro 267,00 lordi;**
- **erogazione di un elemento perequativo a giugno 2008 pari a 260 euro per i lavoratori che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici;**
- **nuove norme su periodo di prova e preavviso in vigore dal 1° marzo 2008.**

Indennità di vacanza contrattuale

Dal 1° gennaio 2008 cessa di essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Non deve essere effettuato alcun recupero dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta sino al 31 dicembre 2007.

Minimi tabellari

Per i minimi tabellari è previsto un incremento suddiviso in tre rate di cui la prima decorre dal 1° gennaio 2008. L'accordo prevede un incremento dei minimi tabellari, pari a 131,00 euro per la 5ª categoria con tre scadenze:

- euro 60 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- euro 37 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- euro 34 a decorrere dal 1° settembre 2009.

L'incremento viene erogato secondo la seguente tabella:

INCREMENTO DEI MINIMI PER CATEGORIA

Categoria	dal 1° gennaio 2008	dal 1° gennaio 2009	dal 1° settembre 2009	TOTALE
1ª	37,50	23,12	21,25	81,88
2ª	43,88	27,06	24,85	95,79
3ª	51,75	31,91	29,33	112,99
4ª	54,75	33,76	31,03	119,54
5ª	60,00	37,00	34,00	131,00
6ª	66,38	40,93	37,61	144,92
7ª	71,25	43,94	40,37	155,56
8ª	78,75	48,56	44,63	171,94
9ª	92,25	56,88	52,28	201,41

Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:

- siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
- siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Indennità di trasferta dal 1° gennaio 2008

Misura dell'indennità	dal 1° gennaio 2008
------------------------------	----------------------------

Trasferta intera	37,50
Quota per il pasto meridiano o serale	10,90
Quota per il pernottamento	15,70

Indennità di reperibilità dal 1° gennaio 2008

Categoria	b) Compenso giornaliero			c) Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
1-2-3	4,50	6,75	7,30	29,25	29,80	32,05
4-5	5,35	8,40	9,00	35,15	35,75	38,80
superiore alla 5 ^a	6,15	10,10	10,65	40,85	41,40	45,35

Una tantum.

L'importo forfettario lordo di 267,00 euro, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, a copertura del periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007, è dovuto a tutti i lavoratori in forza alla data del 25 gennaio 2008.

Elemento perequativo

L'elemento perequativo, istituito sperimentalmente con il CCNL del 24 gennaio 2006, diviene strutturale con importo pari a 260 euro da corrispondere nel mese di giugno con le modalità precedentemente stabilite nell'accordo di rinnovo del 24 gennaio 2006.

Nuove norme su periodo di prova e preavviso

L'accordo del 25 gennaio 2008 ha definito la parificazione tra operai, intermedi ed impiegati.

L'unificazione delle discipline speciali riferite alle diverse qualifiche contrattuali entra in vigore il 1° gennaio 2009, salvo che per le **nuove normative su periodo di prova, preavviso e aumenti periodici di anzianità, che entrano in vigore dal 1° marzo 2008**. Poiché le norme su periodo di prova e preavviso sono radicalmente rinnovate, riteniamo opportuno evidenziarvi di seguito le nuove tabelle di riferimento. Nella circolare esplicativa dell'accordo ritorneremo più approfonditamente su tali temi.

Periodo di prova

Categoria professionale	Durata ordinaria	Durata ridotta
1 ^a	1 mese	20 giorni
2 ^a e 3 ^a	1 mese e 1/2	1 mese
4 ^a , 5 ^a e 6 ^a	3 mesi	2 mesi
7 ^a , 8 ^a e 9 ^a	6 mesi	3 mesi

I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profili professionali abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione.

Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti.

Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento

delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Anni di servizio	7 ^a , 8 ^a e 9 ^a categoria professionale	4 ^a , 5 ^a e 6 ^a categoria professionale	2 ^a e 3 ^a categoria professionale	1 ^a categoria professionale
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e ½	10 giorni	7 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi e ½	30 giorni	20 giorni